



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26 aprile 2012

OGGETTO: Addizionale comunale I.R.P.E.F. – Determinazione -.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **18,10** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI	X	
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI		X
5) BRUNO SILVAGNI	X		16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) ADRIANA FIORMONTI		X
10) MASSIMILIANO FRASCA		X	21) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	17	4

assegnati n. 20 + 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 16 + 1 (Sindaco)
assenti n. 4

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco-Presidente **avv. Umberto MACCI**, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Luigi PILONE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti in aula n.16 consiglieri oltre il Sindaco -Presidente

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

“Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;

ed in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“3- I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

Visto l'art. 2 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.” che, in relazione alla norma prima riportata, dispone che” “;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visti:

-l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

-l'art. 29, comma 16 quater, della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012-supplemento ordinario n. 36, il quale ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

“11- La sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 8g.u. N. 300 DEL 24 DICEMBRE 1998);

Visto che, attualmente, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è fissata in 0,7 punti percentuali;

ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio, adeguare l'aliquota di compartecipazione entro i limiti fissati dal sopra riportato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 e dell'art. 2 del sopra citato regolamento comunale;

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42 comma 2, lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione dell'aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dell'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta redatta dalla Giunta Comunale a cura del Responsabile del 2° Dipartimento rag. Rachele Mastrantoni “Bilancio, Demanio, Economato, Patrimonio, Programmazione, Tributi”;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti:

Voti favorevoli n. 11 ;

Voti contrari n. 6 (Bianchi – Petrole – Picozza – D'Arcangeli – Palluzzi – Martellucci);

Astenuti n. - ;

DELIBERA

1)- con effetto dal 1 gennaio 2012 l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, è aumentata di 0,1 punti percentuali e così, nel complesso, per detto anno, l'aliquota di compartecipazione resta determinata nella misura dello 0,8 per cento.

2)-copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201



COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

PRIVerno online <http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

Città
d'Arte

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL
26/04/2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DEC.LGS/VO 18/08/2000, N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIB. DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

ADDIZIONALE COMUNALE irpef – determinazioni

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 19/04/2012

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

**II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 19/04/2012

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 850 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **15 MAGGIO 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **15 MAGGIO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

-
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina